

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MAIRE S.P.A. IN MERITO ALLE PROPOSTE CONCERNENTI IL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE S.P.A. CONVOCATA PER IL 17 APRILE 2024, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 18 APRILE 2024, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Maire Tecnimont - Società per azioni

Sede legale Viale Castello della Magliana 27, Roma

Sede operativa Via Gaetano De Castilia 6A, Milano

Capitale sociale € 19,920,679.32 interamente versato e sottoscritto

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 07673571001

n. R.E.A. 1048169

Parte Straordinaria - Argomento 1 all'ordine del giorno

Modifica degli articoli 1 (“*Denominazione*”), 9 (“*Convocazione dell’assemblea*”) e 10 (“*Intervento e voto in assemblea*”) dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per l’esame e l’approvazione della proposta di modifica dell’art. 1 (“*Denominazione*”), dell’art. 9 (“*Convocazione dell’assemblea*”) e dell’art. 10 (“*Intervento e voto in assemblea*”), dello Statuto sociale di MAIRE S.p.A. (di seguito “**MAIRE**” o la “**Società**”), come di seguito illustrato.

Modifica dell’art. 1 dello Statuto sociale di MAIRE

Facendo seguito alle modifiche già apportate al medesimo articolo dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti del 19 aprile 2023, si propone - ad ulteriore consolidamento della narrazione strategica e di *brand* già avviata a supporto delle strategie di lungo termine del Gruppo MAIRE ed in linea con le analisi strategiche, di *brand equity* e di posizionamento sul mercato condotte - di modificare l’art. 1 dello Statuto sociale al fine di modificare la denominazione sociale in “MAIRE S.p.A.”, denominazione peraltro già presente in statuto quale forma abbreviata della denominazione della Società, come evidenziato nella tabella che segue.

Testo Vigente	Testo Proposto
Articolo 1	Articolo 1
E' costituita una società per azioni denominata "MAIRE TECNIMONT S.P.A.", in forma abbreviata "MAIRE S.p.A."	E' costituita una società per azioni denominata " MAIRE TECNIMONT S.P.A. ", in forma abbreviata "MAIRE S.p.A."

Modifica dell’articolo 9 dello Statuto sociale di MAIRE

Si propone di modificare l’art. 9 del medesimo Statuto mediante l’introduzione di un nuovo paragrafo, come evidenziato nella tabella che segue, al fine di garantirne il coordinamento

con le modifiche proposte al successivo articolo 10 dello Statuto di MAIRE, come meglio di seguito indicate.

Testo Vigente	Testo Proposto
Articolo 9	Articolo 9
<p>L'Assemblea è convocata, ai sensi e nei termini di legge, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.</p>	<p>L'Assemblea è convocata, ai sensi e nei termini di legge, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia. Nel caso in cui la Società preveda che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies, come previsto al successivo articolo 10, potrà inoltre prevedere che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.</p>
<p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro il termine di 180 (centoottanta) giorni nei casi previsti dalla legge.</p>	<i>Invariato</i>
<p>L'avviso, contenente le informazioni previste dalla disciplina legislativa e regolamentare di volta in volta applicabile, è pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina legislativa e regolamentare di volta in volta applicabile.</p>	<i>Invariato</i>
<p>Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2369, primo comma, codice civile.</p>	<i>Invariato</i>

Modifica dell'articolo 10 dello Statuto sociale di MAIRE

Si propone di modificare l'articolo 10 dello Statuto di MAIRE mediante l'introduzione di un nuovo paragrafo, come evidenziato nella tabella che segue, al fine di prevedere la facoltà per la Società, ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti, di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies*, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari. Quanto sopra, al fine di garantire la migliore flessibilità ed efficienza organizzativa delle Assemblee.

Testo Vigente	Testo Proposto
Articolo 10	Articolo 10
Possono intervenire all'Assemblea coloro a cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. La comunicazione dell'intermediario di cui al presente art. 10 deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare di volta in volta vigente.	<i>Invariato</i>

<p>Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p>Coloro che abbiano diritto di intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare per delega da altra persona con le modalità di legge. Gli azionisti hanno la facoltà di notificare alla Società la delega per la partecipazione in Assemblea mediante trasmissione della stessa all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p>La Società non è tenuta a designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i Soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'art. 135-<i>undecies</i> del D.Lgs.58/1998.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
	<p>Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-<i>undecies</i>, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari. Nel caso la Società faccia ricorso a tale ultima facoltà, e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari <i>pro tempore</i> vigenti, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di</p>

	telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.
Lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è disciplinato dall'apposito Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.	<i>Invariato</i>

Si precisa che le proposte di deliberazione oggetto della presente Relazione non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto sociale.

Premesso quanto sopra, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea straordinaria di MAIRE S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- 1. di modificare gli articoli 1, 9 e 10 dello Statuto sociale come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel testo di seguito riportato, così adottando il testo di Statuto allegato al presente verbale:*

Articolo 1

È costituita una società per azioni denominata “MAIRE S.p.A.”.

Articolo 9

L'Assemblea è convocata, ai sensi e nei termini di legge, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia. Nel caso in cui la Società preveda che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies, come previsto al successivo articolo 10, potrà inoltre prevedere che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro il termine di 180 (centoottanta) giorni nei casi previsti dalla legge.

L'avviso, contenente le informazioni previste dalla disciplina legislativa e regolamentare di volta in volta applicabile, è pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina legislativa e regolamentare di volta in volta applicabile. Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2369, primo comma, codice civile.

Articolo 10

Possono intervenire all'Assemblea coloro a cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. La comunicazione dell'intermediario di cui al presente art. 10 deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare di volta in volta vigente.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Coloro che abbiano diritto di intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare per delega da altra persona con le modalità di legge. Gli azionisti hanno la facoltà di notificare alla Società la delega per la partecipazione in Assemblea mediante trasmissione della stessa all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La Società non è tenuta a designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i Soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs.58/1998.

Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari. Nel caso la Società faccia ricorso a tale ultima facoltà, e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore

vigenti, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.

Lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è disciplinato dall'apposito Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato in carica pro tempore, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche od integrazioni (che non alterino la sostanza della deliberazione medesima) che fossero opportune o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e, in genere, provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario presso qualunque Ufficio pubblico e privato."*

Roma, 5 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Fabrizio Di Amato)